Il Sole 24 ORE

Quotidiano

Data 27-05-2014
Pagina 45
Foglio 1

Flessibilità. Per gli assunti dalle agenzie

Somministrazione a termine con limite del 20%

Michele Tiraboschi

Non pochi sono i dubbi interpretativi e i difetti tecnici del decreto Poletti che stanno via via emergendo a seguito della sua conversione in legge.

Così è per il regime sanzionatorio che accompagna il superamento del tetto del 20% per le assunzioni a **tempo determinato**. Commentatori ed esperti, tra cui lo stesso relatore del provvedimento in Senato, il giuslavorista Pietro Ichino, hanno subito evidenziato come il dettato normativo, nel disporre una semplice sanzione amministrativa, non escluda con certezza, sul piano civilistico, l'applicabilità del regime di conversione del contratto in un rapporto a tempo indeterminato come da orientamento giurisprudenziale prevalente su cui ben poco potranno eventuali chiarimenti ministeriali.

Ma il decreto Poletti presenta un nodo interpretativo ancor più problematico e per certi versi anche suggestivo, almeno per chi si ponga nell'ottica della applicazione di quei principi europei di flexicurity che spingono nella direzione di una maggiore liberalizzazione delle tipologie contrattuali senza per questo ridurre le tutele per i lavoratori. È chiaro, infatti, dopo la conversione in legge del decreto 34, che il tetto del 20% trovi ora applicazione esclusivamente per le assunzioni a tempo determinato e non anche per l'impiego indiretto tramite le agenzie per il lavoro con lo strumento della somministrazione.

Meno chiaro tuttavia è se il tetto trovi applicazione nei confronti delle stesse agenzie per il lavoro, non nell'ambito del contratto commerciale di somministrazione, ma piuttosto quando assumono i propri lavoratori interinali per una missione a termine presso l'utilizzatore. Il dettato normativo, tanto in termini letterali che di sistema, pare sul punto inequivocabile per quanto sia evidente come il nodo interpretativo, di grande impatto per le dinamiche di funzionamento del nostro mercato del lavoro, sia sfuggito al Legislatore.

L'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 276/2003, dispone infatti l'applicazione del decreto legislativo 368/2001, per quanto compatibile, anche alle assunzioni a termine fatte dalle agenzie nell'ambito delle somministrazioni temporanee con la sola esclusione dell'articolo 5, commi 3 e seguenti in materia di rinnovi e tetti massimi di durata.

Questa lettura del disposto normativo, che al momento appare difficile da smentire sul piano sistematico oltre che letterale, potrebbe incidere non poco sulla operatività delle agenzie per il lavoro in Italia a cui pare affidata, in termini di attuazione dei principi europei di flexicurity, la tutela del lavoratore temporaneo, da assumersi prevalentemente in pianta stabile, a fronte di una totale liberalizzazione della possibilità per le stesse agenzie di attivare contratti commerciali di somministrazione a favore di utilizzatori.

Questa interpretazione, che compenserebbe l'ampia e generalizzata liberalizzazione della somministrazione di lavoro a termine, consente del resto di giustificare, sul piano sistematico, l'esenzione delle imprese utilizzatrici dal tetto del 20%, ora previsto per le assunzioni dirette a termine, e pare altresì sostenuta dal principio di cui all'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo 368/2001 che ancora oggi conferma nel lavoro subordinato a tempo indeterminato la forma comune di impiego.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CONSEGUENZE

L'impianto normativo che si è definito dopo il Dl 34/2014 rischia di avere effetti consistenti sul settore

Donne e over 50, premi dimezzati

Somministrazione a termine, con limite del 20%

Opzione contributivo entro maggio

UNBELIEVABLE!

Il SOLE 24 ORE e il corso d'inglese base in soli 1 anno e 50.

Codice abbonamento: 110538

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.